

N. 1421/02 Ruolo V.G.

COMUNICAZIONE DI ORDINANZA

EMESSA DAL
MAGISTRATO ISTRUTTORE

nella causa civile

tra

FALZA Bruno

e.

COCCIORINI Alessandro
+ 2

(1) Sig. Procuratori

DE COSARIS
COCCIORINI P.

N.B.- Le ordinanze pronunciate fuori
dell'udienza devono essere
comunicate entro tre giorni.

(1) Dopo la costituzione in giudizio
tutte le notificazioni e comunica-
zioni si fanno al procuratore co-
stituito. (art. 176 C.P.C.)

(2) Questa comunicazione deve
essere fatta almeno 5 giorni pri-
ma dell'udienza.

L'originale deve essere con-
servato nel fascicolo di ufficio
(art. 45 Disp. Att.).

6574 De Cosaris

TRIBUNALE DI GROSSETO

SEZIONE CIVILE

In esecuzione del disposto degli artt. 134 e 176
Codice Procedura Civile che l'Istruttore Dr. Perrelli


il giorno 27-2-03 nella causa
controindicata, ha pronunciato, fuori udienza
la seguente

ORDINANZA (2)

(VEDERE ALLEGATO)

Grosseto, 20 AGO. 2003

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA





N. 1421/02 v.e.

Gen. 2575

TRIBUNALE DI GROSSETO

Il Tribunale di Grosseto riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Dott. Michele Sfrecola	Presidente
Dott. Vincenzo Pedone	Giudice
Dott.ssa Marina Perrelli	Giudice rel.

Letto il ricorso e l'allegata documentazione;

Lette le memorie integrative prodotte dalle parti nel termine assegnato;

RITENUTO

Che con decreto emesso il 4.11.2002 il G.O.A. dott. Gualtieri provvedeva alla liquidazione dei compensi al collegio peritale designato nella causa recante il numero R.G. 1448/1994 pendente davanti al Tribunale di Grosseto nella misura di euro 8.300,00 di cui euro 2.245,00 per spese, oltre oneri di legge, e poneva il pagamento di detta somma provvisoriamente a carico di entrambe le parti;

Che con ricorso il sig. Falzea Bruno ha proposto opposizione alla detta liquidazione chiedendo, in via preliminare, la sospensione del decreto del 4.11.2002, e nel merito, la determinazione del compenso dovuto all'ing. Alessandro Ceciari, all'ing. Paolo Candini e al dott. Leo Sarti in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 4 della legge n. 319/80 e 2, 3 e 16 del D.P.R. 27.7.1988, n. 352, comprensiva di spese ed al netto di IVA e CPA;

Che a fondamento della propria richiesta il ricorrente ha esposto che il giudice istruttore in data 23.1.1998 aveva nominato quali consulenti tecnici il geometra Camilloni e il dott. Barzagli, i quali in assenza di acconti esperivano nel corso di due anni dodici convocazioni tecnico -

contabili ed un sopralluogo con visita interna ed esterna del fabbricato oggetto di perizia e che poi rinunciavano all'incarico peritale; che l'8.5.2000 il giudice istruttore nominava come perito l'ing. Alessandro Ceciari il quale chiedeva un acconto di lire 750.000 – euro 387,34; che il 25.2.2002 il ricorrente, atteso il mancato deposito dell'elaborato peritale, chiedeva la revoca del C.T.U. nominato; che il giudice istruttore affiancava al perito già designato l'ing. Paolo Candini e il dott. Leo Sarti, al quale veniva versato un acconto di euro 200,00 per ciascuno; che il collegio peritale procedeva ad eseguire una convocazione e due sopralluoghi, all'esito dei quali depositava l'elaborato peritale e chiedeva la liquidazione della notula opposta; che non sarebbe dato comprendere quali siano le spese sostenute sino all'importo liquidato dal giudice; che non risulterebbe preso in considerazione il ritardo nel deposito della perizia ai fini della riduzione del compenso, come previsto dall'art. 8 della legge n. 319/80; che, inoltre, in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente non gli è possibile fare fronte al pagamento dell'importo liquidato dal C.T.U.;

Che l'ing. Paolo Candini, l'ing. Alessandro Ceciari e il dott. Leo Sarti si sono costituiti in giudizio ed hanno evidenziato la complessità tecnica e contabile dell'elaborato peritale depositato, riconosciuta sia dal giudice istruttore che dagli stessi consulenti di parte ricorrente ed hanno esposto che il collegio peritale ha espletato ex novo tutte le attività necessarie alla compilazione dell'elaborato; che non si sono avvalsi dell'opera prestata dai precedenti periti che hanno rinunciato all'incarico ed il cui operato era stato, peraltro, fatto oggetto di pesanti critiche da parte del Falzea; che ai fini della determinazione del compenso sono state utilizzate le tariffe professionali vigenti e che quale base di calcolo è stato considerato il prezzo del fabbricato, come imposto dalla convenzione e dalle leggi statali e regionali vigenti; che, pertanto, applicando gli scaglioni e le percentuali di cui all'art. 11 della tariffa per i quesiti nn. 2 e 4, l'onorario massimo previsto per i quesiti nn. 1, 3, 5 e 7 (pari a 970,42) e le vacanze per i quesiti 6 e 8, non inquadrabili in specifici articoli, il compenso finale sarebbe stato pari ad euro 15.336,00 e non ad euro 8.150,00, corrispondente a quello effettivamente richiesto; che,

invece, le spese sono state specificamente indicate nei prospetti allegati alla richiesta di liquidazione;

Che in base alla documentazione allegata ed avuto riguardo alla complessità dei quesiti posti al collegio peritale non emerge che la liquidazione operata dal giudice istruttore del compenso agli stessi dovuto superi i limiti tariffari indicati nelle vigenti disposizioni di legge;

Che, in particolare, dall'esame della documentazione si evince che correttamente i CC. TT. UU. hanno preso in considerazione ai fini del calcolo del compenso il valore del fabbricato, come stabilito dalla convenzione e dalle leggi statali e regionali, e non invece il valore del medesimo indicato nei propri atti di parte dal ricorrente, atteso che gli stessi non sono tenuti ad attenersi ad una prospettazione che è meramente unilaterale;

Che, peraltro, non assume alcuna rilevanza nella fattispecie in esame la circostanza della precedente nomina di altri due CC. TT. UU. che hanno successivamente rinunciato all'incarico in quanto dalla documentazione prodotta ed acquisita non è dato evincere che il collegio peritale si sia avvalso delle operazioni svolte dai detti tecnici e, comunque, risulta del tutto generica e destituita di fondamento l'affermazione del ricorrente in tale senso;

Che la determinazione del compenso avviene da parte dei periti sulla scorta delle tariffe vigenti e che a tal fine non può assumere alcuna rilevanza la condizione economica della parte che risulterà gravata - in tale sede peraltro solo in via provvisoria - del relativo pagamento;

Che, pertanto, appare conforme alle disposizioni vigenti - artt. 11 e 12 della tariffa e vacanze - la liquidazione degli onorari effettuata dal giudice istruttore con il decreto del 4.11.2002, atteso inoltre che il compenso richiesto dai CC. TT. UU. risulta essere stato decurtato dal giudicante, presumibilmente anche in considerazione del tempo occorso per il deposito dell'elaborato peritale;

Che, invece, appare meritevole di accoglimento la doglianza mossa dal ricorrente in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dai consulenti e indicate in complessivi euro 2.245,60;

Che, infatti, dall'esame del fascicolo e dalla stessa memoria difensiva risulta che per la liquidazione delle spese i consulenti tecnici hanno allegato tre prospetti, ma che non è stata prodotta la documentazione comprovante le trasferte effettuate (es. ricevuta dell'autostrada), né le spese a tal fine sostenute;

Che, pertanto, non appare possibile procedere alla loro liquidazione in assenza della predetta documentazione con conseguente decurtazione della somma di euro 1.143,50 dall'importo liquidato a titolo di spese, in quanto in presenza di contestazioni non è dato desumere in assenza della detta documentazione l'effettivo numero di trasferte eseguite;

Che appaiono sussistere giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.

In accoglimento parziale dell'opposizione proposta da Falzea Bruno avverso il decreto del 4.11.2002, emesso dal G.O.A. dott. Gualtieri, decurta dalla somma liquidata a titolo di spese l'importo di euro 1.143,50; conferma per il resto la liquidazione effettuata nel detto decreto.

Compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Grosseto, 27 febbraio 2003

Il Presidente

